



CITTA' DI CHERASCO

PROVINCIA DI CUNEO Tel. (0172) – 427080 – C.A.P. 12062

N. 98 Reg. Ord.

Prot. 11505/2024

Servizio Polizia Municipale

ORDINANZA DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE
ALCOLICHE E PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI DI VETRO E IN
BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE
FESTA DELLA SIBLA 2024

IL SINDACO

PREMESSO che i giorni 30 giugno 2024 e 1 luglio 2024 svolgerà in Cherasco (CN), la manifestazione denominata “**Antica Festa Popolare della SIBLA**” con prevedibile eccezionale afflusso di partecipanti e visitatori;

CONSIDERATO che:

- in considerazione della peculiarità della manifestazione, risulta logico pensare che le bevande verranno consumate all'esterno degli esercizi, all'aperto e per le vie del centro storico;
- l'eventuale abbandono sul suolo pubblico, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro che potrebbero rompersi per varie cause ed essere lasciati sparsi al suolo sarebbe fonte di pericolo per i partecipanti alla manifestazione e contrasterebbe con le più elementari norme di igiene del suolo e dell'abitato;
- l'area interessata dalla manifestazione si caratterizza per la presenza di alcuni importanti monumenti cittadini;
- la suddetta manifestazione è aperta al pubblico e si ritiene opportuno dover disciplinare l'attività agli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, al fine di prevenire situazioni di pericolo che possano turbare l'ordine e la sicurezza pubblica;

DATO ATTO che agli inconvenienti indicati si può porre rimedio vietando agli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, di somministrare le bevande in bicchieri e/o bottiglie o confezioni di vetro;

RILEVATO inoltre che:

- L'Art. 7 della Legge Regionale 29.12.2006, n. 38, dispone che la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, di fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto;
- L'Art. 54 comma 1 lett. a) L. 120/2010, il quale dispone che la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sia interrotta alle ore 3.00 e non può essere ripresa nelle tre ore successive.

VALUTATA, pertanto, l'opportunità di disporre, per i motivi sopra indicati, una ordinanza che vieti, nel periodo suindicato, la vendita per asporto di bevande alcoliche o meno, contenute in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, operanti all'interno del centro storico cittadino;

VISTO l'art. 50, secondo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il testo unico leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 con particolare riferimento all'art. 9;

ORDINA

1] per le motivazioni citate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, **nel periodo temporale compreso tra le ore 18.00 a le ore 01.00 dei giorni 30 giugno 2024 e 1 luglio 2024, in occasione della manifestazione denominata "Antica Festa Popolare della SIBLA" è vietata la vendita e la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume e, per asporto, di qualsiasi bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;**

2] E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, con l'avvertenza che si provvederà a segnalare l'eventuale inosservanza alle autorità competenti, al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale;

3] **E' fatto obbligo all'organizzatore di osservare, per gli aspetti di propria competenza, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza della Manifestazione, nonché quanto previsto con la presente ordinanza.**

4] Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio, e dovrà essere consegnato ai titolari degli esercizi di cui sopra presenti in Cherasco capoluogo.

Cherasco, 24.06.2024.

IL SINDACO
BOGETTI Claudio